

**Regolamento  
del Fondo per le energie rinnovabili (RFER)**  
(del 29 aprile 2014)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati:

- la legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994, art. 8b, 8c e 8e;
- il decreto legislativo concernente la definizione del prelievo sulla produzione e sui consumi di energia elettrica da destinare al finanziamento del fondo cantonale per favorire la realizzazione di nuovi impianti di energia rinnovabile del 19 dicembre 2013;
- la legge federale sull'energia (Lene) del 26 giugno 1998;
- l'ordinanza federale sull'energia (OEn) del 7 dicembre 1998;
- l'Ordinanza del DATEC sulla prova del metodo di produzione e dell'origine dell'elettricità (OGO) del 24 novembre 2006;

**decreta:**

Capitolo primo  
**Generalità**

**Scopo**

**Art. 1** Conformemente all'art. 8e della legge cantonale sull'energia (in seguito LEn), il presente regolamento definisce la destinazione dei finanziamenti del Fondo per le energie rinnovabili (FER) e fissa le condizioni di accesso agli incentivi cantonali destinati a favorire la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sul territorio cantonale e al finanziamento delle attività comunali nell'ambito dell'efficienza e del risparmio energetico.

**Prelievo sul consumo**

**Art. 2** <sup>1</sup>I consumatori finali con un consumo di elettricità annuo superiore a 0.5 GWh sono direttamente esonerati dal prelievo sul consumo eccedente la soglia di consumo qui definita, ritenuto che i grandi consumatori non possono beneficiare della RIC-TI quali promotori di impianti fotovoltaici di media-grande potenza, se non congiuntamente con enti pubblici.

<sup>2</sup>Alfine di determinare il consumo globale sul quale applicare il prelievo, i gestori di rete inoltrano, entro il 30 giugno di ogni anno, i dati che riguardano l'anno civile precedente (anno di riferimento) relativi:

- ai quantitativi globali di energia elettrica fatturata nel comprensorio loro attribuito ai sensi dell'art. 5 e dell'Allegato LA-LAEI, comprensivi dei consumi propri (perdite di rete escluse);
- al numero di clienti finali con un consumo superiore a 0.5 GWh annui e quantitativi globali di energia elettrica loro fatturata eccedente i 0.5 GWh/annui.

<sup>3</sup>Il consumo globale determinante corrisponde al quantitativo globale di elettricità fatturata di cui al cpv. 2 dedotte le eccedenze superiori a 0.5 GWh.

**Ripartizione dei fondi del FER per gli incentivi cantonali**

**Art. 3** <sup>1</sup>I fondi a disposizione del FER derivanti dagli introiti dei prelievi sulla produzione e sul consumo di energia elettrica ai sensi dell'art. 8b cpv. 2 lett. a e b LEn, destinati agli incentivi cantonali sono così suddivisi:<sup>1</sup>

70%	Rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica RIC-TI
20%	Contributi unici per la costruzione di impianti, fino ad un massimo di fr. 2 mio annui
6%	Incentivi per progetti di ricerca innovativi in campo energetico e per la consulenza in ambito di efficienza e risparmio energetico, fino ad un massimo di fr. 650'000 annui

<sup>1</sup> Cpv. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 401.

4%	Oneri dell'amministrazione cantonale, fino ad un massimo di fr. 350'000.– annui
----	---------------------------------------------------------------------------------

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato si riserva di modificare la ripartizione di cui al cpv. 1, in funzione dell'evoluzione della situazione e delle effettive esigenze.

### Finanziamento ai Comuni

**Art. 4** <sup>1</sup>I fondi a disposizione del FER derivanti dall'introito del supplemento di prelievo sul consumo di energia elettrica ai sensi dell'art. 8b cpv. 3 LEn sono destinati al finanziamento delle attività comunali nell'ambito dell'efficienza e del risparmio energetico in base alla seguente chiave di riparto:

$$(K_1 * kWh_i + K_2 * pop_i + K_3 * mq_i + K_4 * edi_i) / (K_1 * kWh_{tot} + K_2 * pop_{tot} + K_3 * mq_{tot} + K_4 * edi_{tot})$$

dove:

- $K_1 = 1$ ;  $K_2 = 5'000$ ;  $K_3 = 10$ ;  $K_4 = 20'000$ ;
- kWh è il quantitativo di energia elettrica fatturata senza deduzioni delle eccedenze i 0.5 GWh in kWh (art. 2 cpv. 2);
- pop è la popolazione residente permanente;
- mq è la superficie edificabile in metri quadrati;
- edi è il numero di edifici;
- i è il valore corrispondente del comune considerato;
- tot è il valore cantonale totale.

<sup>2</sup>I dati ufficiali di riferimento sono quelli forniti dalla Sezione dello sviluppo territoriale, dall'Ufficio dell'energia e dall'Ufficio cantonale di statistica.

<sup>3</sup>La chiave di riparto di cui al cpv. 1 sarà verificata dal Consiglio di Stato periodicamente, ma almeno ogni 4 anni, e se necessario adeguata di conseguenza.

## Capitolo secondo Autorità competenti

### Incentivi cantonali

**Art. 5** <sup>1</sup>La competenza per la concessione della RIC-TI e dei finanziamenti per la costruzione di impianti è:

- dell'Ufficio dell'energia (UEn) sino a fr. 50'000.–
- della Divisione delle risorse (DR) sino a fr. 100'000.–.

<sup>2</sup>La competenza per la concessione dei finanziamenti per progetti di ricerca e per la consulenza in ambito di efficienza e risparmio energetico è:

- della Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS) sino a fr. 50'000.–
- della Divisione dell'ambiente (DA) sino a fr. 100'000.–.

<sup>3</sup>Per importi superiori a fr. 100'000.– la competenza è del Consiglio di Stato.

<sup>4</sup>L'autorità competente emana la decisione di finanziamento entro 3 mesi dalla data di ricezione della richiesta.

### Finanziamento ai Comuni

**Art. 6** <sup>1</sup>Ai Comuni vengono riversati i rispettivi contributi in base alla chiave di riparto di cui all'art. 4 cpv. 1, tenuto conto dell'attività svolta, in corso e pianificata in ambito energetico da ogni singolo Comune.

<sup>2</sup>Se un Comune dovesse essere inadempiente, la sua quota parte viene ridistribuita agli altri Comuni sempre in base alla chiave di riparto.

<sup>3</sup>Il Dipartimento del territorio riversa un acconto dei contributi dovuti ai Comuni, sulla base dei dati di consumo globale di cui all'art. 2.

<sup>4</sup>L'anno successivo il riversamento dell'acconto dei contributi, il Dipartimento del territorio stabilisce gli importi dovuti sulla base dei dati aggiornati relativi al consumo globale effettivo, li notifica ai Comuni entro il 31 luglio e allestisce i relativi conguagli.

### Valutazione delle richieste degli incentivi cantonali

**Art. 7** <sup>1</sup>La Commissione consultiva (CC-FER) valuta:

- a) ogni richiesta di incentivo cantonale ed emana un preavviso non vincolante all'attenzione dell'autorità decisionale;
- b) l'attività dei Comuni in ambito energetico e preavvisa il riversamento ai Comuni in base alla chiave di riparto;

c) i studi e le ricerche.

<sup>2</sup>La CC-FER è un gremio composto di 10 membri, nel quale saranno rappresentati:

l'UEn (un membro) e la SPAAS (un membro) con ruolo di coordinatori, l'Azienda Elettrica Ticinese (un membro), l'Associazione TicinoEnergia (un membro), l'Istituto sostenibilità applicata all'ambiente costruito della SUPSI (un membro), l'Associazione delle aziende elettriche della Svizzera italiana ESI (due membri), Swissgrid (un membro) e i Comuni (due membri).

<sup>3</sup>La CC-FER si riunirà regolarmente in funzione del numero di richieste da preavvisare, ma almeno quattro volte l'anno.

<sup>4</sup>Per le indennità di seduta e di trasferta ai membri della CC-FER non dipendenti dello Stato fanno testo le disposizioni di cui agli art. da 9 a 12 del regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008.

### **Analisi tecnica delle richieste di incentivi cantonali**

**Art. 8** <sup>1</sup>L'analisi tecnica delle richieste per la RIC-TI e il contributo unico per la costruzione di impianti è compito di AET, che la sottopone all'attenzione della CC-FER.

<sup>2</sup>L'analisi tecnica delle richieste per progetti di ricerca innovativi in campo energetico e per la consulenza in ambito di efficienza e risparmio energetico è compito dell'Associazione TicinoEnergia, che la sottopone all'attenzione della CC-FER.

## **Capitolo terzo Incentivi cantonali**

### **Definizione di impianti**

**Art. 9** Gli incentivi di cui ai capitoli quarto e quinto sono concessi per le seguenti tipologie di impianti:

- a) fotovoltaici;
- b) piccole centrali idroelettriche fino a una potenza lorda media di 1.5 MW;
- c) eolici;
- d) geotermici di profondità;
- e) a biomassa.

### **Richiesta di finanziamento**

**Art. 10** Le richieste di incentivo di cui ai capitoli quarto, quinto e sesto devono essere presentate all'UEn o alla SPAAS mediante gli appositi moduli da richiedere alle stesse autorità amministrative o da scaricare dal sito internet [www.ti.ch/fer](http://www.ti.ch/fer).

### **Esame della richiesta**

**Art. 11** <sup>1</sup>La priorità per la valutazione e l'evasione delle richieste d'incentivo cantonale è determinata dalla data di inoltro delle stesse.

<sup>2</sup>Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, a parità di data d'inoltro, la priorità della loro valutazione verrà data ai progetti d'impianti di maggior potenza.

<sup>3</sup>Le richieste possono essere rifiutate qualora gli impianti non fossero progettati secondo le regole dell'arte.

<sup>4</sup>La SPAAS, l'UEn, l'AET o la CC-FER possono in ogni tempo chiedere, direttamente all'istante oppure a terzi, delle informazioni supplementari.

<sup>5</sup>La SPAAS o l'UEn possono pubblicare a scopo divulgativo i dati tecnici, l'ubicazione degli impianti al beneficio di un finanziamento del FER e i risultati degli studi di ricerca e dei progetti di consulenza finanziati.

## **Capitolo quarto RIC-TI**

### **Condizioni particolari**

**Art. 12** <sup>1</sup>La RIC-TI è concessa unicamente per impianti allacciati alla rete a partire dal 1° aprile 2014.

<sup>2</sup>Possono beneficiare della RIC-TI impianti di proprietà di enti di diritto pubblico ticinesi o di enti con sede sociale in Ticino, il cui capitale sociale sia detenuto per almeno il 50% da uno o più enti di diritto pubblico ticinesi, realizzati in Ticino oppure impianti privati con una potenza installata non superiore a 50 kW siti in Ticino.

<sup>3</sup>Gli impianti di proprietà di AET possono accedere alla RIC-TI.

<sup>4</sup>Gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 kW non possono beneficiare della RIC-TI.

<sup>5</sup>Possono beneficiare della RIC-TI gli impianti che beneficiano del contributo unico per la costruzione ai sensi del capitolo quinto del regolamento se di potenza uguale o superiore a 10 kW.

<sup>6</sup>Per gli impianti che beneficiano del contributo unico per la costruzione o di altri contributi, l'importo concesso per la RIC-TI sarà ridotto ad effettiva copertura dei costi d'investimento riconosciuti secondo i criteri stabiliti a livello federale.

<sup>7</sup>Gli impianti che hanno richiesto la RIC federale e sono in lista di attesa possono richiedere la RIC-TI.

<sup>8</sup>Gli impianti che beneficiano della RIC federale non possono ottenere la RIC-TI, né possono farvi capo rinunciando a quella federale.

<sup>9</sup>Impianti che permetteranno di ottenere la certificazione Minergie A dell'edificio sul quale saranno realizzati non possono accedere alla RIC-TI.

<sup>10</sup>Una lista d'attesa può essere introdotta qualora sulla base della decisione di concessione i fondi necessari non fossero sufficienti.

<sup>11</sup>Eccezionalmente, per impianti fotovoltaici la cui potenza installata è uguale o superiore a 50 kW, l'accesso alla RIC-TI può essere limitato ad un periodo ponte di massimo 3 anni, in attesa di essere ammessi al programma di remunerazione federale. La facoltà di decisione è demandata alla CC-FER la quale valuterà ogni singolo caso in funzione della disponibilità finanziaria del fondo cantonale.<sup>2</sup>

### **Promessa della RIC-TI**

**Art. 13** <sup>1</sup>Sulla base di un progetto di massima presentato dal promotore prima dell'inizio dei lavori di costruzione dell'impianto, è rilasciata una promessa di remunerazione della corrente al prezzo non vincolante vigente al momento della valutazione della richiesta.<sup>3</sup>

<sup>2</sup>La promessa di remunerazione ha di regola una validità di 2 anni. Progetti particolari che necessitano di più tempo verranno valutati di caso in caso dall'autorità competente.

### **Decisione definitiva**

**Art. 14** <sup>1</sup>La richiesta definitiva può essere inoltrata al più presto al momento dell'inizio della procedura di autorizzazione a costruire l'impianto, ma al più tardi entro i 2 anni di validità della promessa di remunerazione. Richieste definitive presentate dopo questa scadenza saranno respinte.

<sup>2</sup>La decisione definitiva concernente la RIC-TI al prezzo attualizzato è emanata se tutte le condizioni contemplate nel formulario di richiesta definitiva sono state adempiute.

### **Allacciamento alla rete**

**Art. 15**<sup>4</sup> <sup>1</sup>La notifica di allacciamento alla rete deve essere inoltrata al più tardi un anno dopo la data della decisione definitiva di remunerazione. Progetti particolari che necessitano di più tempo verranno valutati di caso in caso dall'autorità competente. Notifiche di allacciamento presentate tardivamente comportano la revoca della decisione definitiva, della promessa di remunerazione ed il rigetto del finanziamento.

<sup>2</sup>Alla notifica di allacciamento alla rete dovrà essere allegata l'autorizzazione a costruire cresciuta in giudicato o la decisione dell'autorità a seguito dell'annuncio dell'impianto.

<sup>3</sup>Se del caso, alla notifica di allacciamento alla rete dovrà essere allegata la decisione di stralcio dalla lista d'attesa per la RIC federale. Fanno eccezione gli impianti che hanno ottenuto la RIC-TI per un periodo ponte ai sensi dell'art. 12 cpv. 11.

### **Rimunerazione**

**Art. 16** <sup>1</sup>L'importo e la durata della RIC-TI corrispondono a quelli stabiliti a livello federale dall'OEn per la RIC federale. Fa eccezione la RIC-TI per il fotovoltaico che è fissata in 16 anni.

<sup>2</sup>La durata della remunerazione inizia alla ricezione della notifica d'allacciamento alla rete e termina il 31 dicembre dell'ultimo anno del periodo di remunerazione.

<sup>3</sup>La RIC-TI viene riconosciuta unicamente per l'elettricità fisicamente immessa in rete.

### **Immissione in rete dell'energia elettrica**

**Art. 17** <sup>1</sup>AET allestisce il conteggio dei kWh immessi in rete dagli impianti al beneficio della RIC-TI e lo trasmette all'UEn, che procede al versamento dell'indennizzo al proprietario dell'impianto.

<sup>2</sup> Cpv. introdotto dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 401.

<sup>3</sup> Cpv. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 401.

<sup>4</sup> Art. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 401.

<sup>2</sup>L'energia elettrica immessa in rete dagli impianti al beneficio della RIC-TI e le relative garanzie d'origine (GO) sono acquisite dal Cantone, che le cede a titolo gratuito ad AET, affinché essa possa raggiungere l'obiettivo fissato nel PEC di offrire al consumatore finale in Ticino una quota parte minima del 90% di energia elettrica certificata di origine rinnovabile.

#### **Modifiche di impianti al beneficio della RIC-TI**

**Art. 18** <sup>1</sup>Qualsiasi modifica di un impianto al beneficio della RIC-TI, compresi i trapassi di proprietà, deve essere notificata all'UEn al più tardi due mesi prima della sua esecuzione.

<sup>2</sup>La mancata notifica comporta la sospensione della remunerazione a partire dall'intervenuta modifica, con la facoltà dell'autorità decisionale di ordinare la restituzione di contributi indebitamente percepiti.

<sup>3</sup>L'importo concesso per la RIC-TI viene adeguato a conclusione dei lavori di modifica unicamente se sono ottemperate le condizioni stabilite a livello federale. La durata della remunerazione non viene prolungata.

#### **Cessazione della remunerazione**

**Art. 19** <sup>1</sup>La corresponsione della RIC-TI cessa con la fine del periodo di remunerazione.

<sup>2</sup>Ogni proprietario d'impianto può rinunciare alla RIC-TI per la fine di un trimestre, dandone comunicazione scritta all'UEn entro la fine del trimestre in questione, ovvero entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre. Un nuovo accesso alla RIC-TI non è consentito.

<sup>3</sup>Qualora l'impianto venga smantellato automaticamente decade il diritto alla remunerazione.

### Capitolo quinto

#### **Contributo unico per la costruzione di impianti**

##### **Condizioni**

**Art. 20** <sup>1</sup>I contributi unici per la costruzione di impianti sono concessi unicamente per impianti allacciati alla rete a partire dal 1° aprile 2014.

<sup>2</sup>Possono beneficiare del contributo unico per la costruzione gli impianti realizzati da AET da sola o in collaborazione con enti di diritto pubblico ticinesi.

<sup>3</sup>Gli impianti che beneficiano della RIC federale non possono ottenere il contributo unico, né possono farvi capo rinunciando alla remunerazione federale. Fanno eccezione gli impianti che hanno ottenuto la RIC-TI per un periodo ponte ai sensi dell'art. 12 cpv. 11.<sup>5</sup>

<sup>4</sup>Una lista d'attesa può essere introdotta qualora sulla base della decisione di concessione i fondi necessari non fossero sufficienti.

##### **Condizioni particolari per impianti fotovoltaici**

**Art. 21** <sup>1</sup>Possono beneficiare del contributo unico tutti gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 kW.

<sup>2</sup>...

<sup>3</sup>I contributi sono riconosciuti unicamente per gli impianti allacciati alla rete.

<sup>4</sup>I contributi sono di norma vincolati all'obbligo dell'autoconsumo.

<sup>5</sup>Impianti che permettono di ottenere la certificazione Minergie A dell'edificio sul quale saranno realizzati non possono accedere ai contributi unici per la costruzione.

<sup>6</sup>L'energia elettrica prodotta al netto dell'autoconsumo e i relativi certificati di origine devono essere venduti a prezzi di mercato all'AET.

<sup>7</sup>I beneficiari del contributo unico sono liberi di gestire autonomamente l'energia elettrica prodotta previa restituzione del contributo ottenuto.

<sup>8</sup>La richiesta di gestione autonoma dell'energia elettrica prodotta deve essere inoltrata per iscritto all'UEn.

##### **Promessa di concessione del contributo unico**

**Art. 22** <sup>1</sup>Sulla base di un progetto di massima presentato dal promotore prima dell'inizio dei lavori di costruzione dell'impianto, è rilasciata una promessa di concessione del contributo unico per la costruzione.

<sup>2</sup>La promessa di concessione del contributo unico è subordinata all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni a costruire e ha una validità di 2 anni. Progetti particolari che necessitano di più tempo verranno valutati di caso in caso dall'autorità competente.

<sup>5</sup> Cpv. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 401.

<sup>6</sup> Cpv. abrogato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 401.

<sup>3</sup>Per gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 kW la promessa di concessione del contributo unico è subordinata alla richiesta della remunerazione unica federale.

### **Decisione definitiva**

**Art. 23** <sup>1</sup>La richiesta definitiva può essere inoltrata, al più presto, dal momento dell'ottenimento dell'autorizzazione a costruire, cresciuta in giudicato, o della decisione dell'autorità a seguito dell'annuncio dell'impianto, ma al più tardi entro i 2 anni di validità della promessa di concessione del contributo unico. Richieste definitive presentate dopo questa scadenza saranno respinte.

<sup>2</sup>La decisione definitiva concernente la concessione del contributo unico è emanata se tutte le condizioni contemplate nel formulario di richiesta definitiva sono state adempiute.

### **Allacciamento alla rete**

**Art. 24** <sup>1</sup>La notifica di allacciamento alla rete deve essere inoltrata, al più tardi, un anno dopo la data della decisione definitiva. Progetti particolari che necessitano di più tempo saranno valutati di caso in caso dall'autorità competente. Notifiche di allacciamento presentate tardivamente comportano la revoca della decisione definitiva di concessione del contributo unico ed il rigetto del finanziamento.

<sup>2</sup>Se del caso, alla notifica di allacciamento alla rete dovrà essere allegata la decisione di stralcio dalla lista d'attesa per la RIC federale o l'attestazione del versamento della remunerazione unica federale. Fanno eccezione gli impianti che hanno ottenuto la RIC-TI per un periodo ponte ai sensi dell'art. 12 cpv. 11.<sup>7</sup>

### **Ammontare del contributo unico**

**Art. 25** <sup>1</sup>Il contributo unico ammonta al 20% dei costi di investimento riconosciuti secondo i criteri stabiliti a livello federale, fino a un massimo di fr. 250'000.–.

<sup>2</sup>Per gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 kW il contributo unico ammonta al massimo al 10% dei costi d'investimento riconosciuti secondo i criteri stabiliti a livello federale (pari a 1/3 della remunerazione unica federale), fino a un massimo di fr. 5'000.–.

<sup>3</sup>L'istante è tenuto ad annunciare i contributi complessivi cumulati (federali, cantonali e altri) per l'impianto oggetto della richiesta di contributo unico. La somma dei contributi cumulati non può superare il 40% dei costi d'investimento riconosciuti secondo i criteri stabiliti a livello federale.

<sup>4</sup>Il contributo unico è versato al richiedente se tutte le condizioni contemplate nel formulario di allacciamento alla rete sono state adempiute.

### **Modifiche dell'impianto**

**Art. 26** <sup>1</sup>Qualsiasi modifica di un impianto che ha beneficiato del contributo unico, compresi i trapassi di proprietà, le locazioni e qualsiasi altro genere di cessione d'uso o di dominio, deve essere notificata all'UEn al più tardi due mesi prima della sua esecuzione.

<sup>2</sup>In caso di mancata notifica l'autorità decisionale ha la facoltà di ordinare la restituzione dei contributi erogati.

## **Capitolo sesto**

### **Incentivi per progetti di ricerca e consulenza**

#### **Condizioni particolari**

**Art. 27** <sup>1</sup>Gli incentivi per progetti di ricerca e consulenza sono concessi solo per i progetti presentati a partire dall'entrata in vigore del regolamento.

<sup>2</sup>Gli incentivi per progetti di ricerca e studi sono concessi nell'ambito dell'efficienza e del risparmio energetico se essi concernono prevalentemente aspetti legati all'energia elettrica.<sup>8</sup>

<sup>3</sup>Gli incentivi per la consulenza sono concessi per lo sviluppo di modelli di consulenza nell'ambito dell'efficienza e del risparmio energetico se essi concernono prevalentemente aspetti legati all'energia elettrica.<sup>9</sup>

<sup>4</sup>Progetti di ricerca, studi o consulenze possono essere riconosciuti se svolti da enti con sede in Ticino.

<sup>5</sup>Gli studi del PEC negli ambiti del cpv. 2 sono di principio accolti.

#### **Incentivi per progetti di ricerca e studi**

<sup>7</sup> Cpv. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 401.

<sup>8</sup> Cpv. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 401.

<sup>9</sup> Cpv. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 401.

**Art. 28** <sup>1</sup>L'incentivo ottenibile può raggiungere al massimo il 50% dei costi del progetto o dello studio, ritenuto un massimo di fr. 150'000.–.

<sup>2</sup>Il versamento dell'incentivo potrà avvenire al momento della presentazione del rapporto finale.

#### **Incentivi per la consulenza**

**Art. 29** L'incentivo ottenibile può raggiungere al massimo il 50% dei costi riconosciuti, ritenuto un massimo di fr. 50'000.–.

### Capitolo settimo **Finanziamento ai Comuni**

#### **Sostegno alle attività comunali nell'ambito dell'efficienza e del risparmio energetico**

**Art. 30** <sup>1</sup>Ai Comuni, per l'ottenimento dei contributi calcolati in base alla chiave di riparto ai sensi dell'art. 4 cpv. 1, vengono riconosciuti attività ed investimenti nei seguenti ambiti:

- a) risanamento del proprio parco immobiliare e di quello in comproprietà;
- b) costruzione di nuovi edifici ad alto standard energetico;
- c) interventi sulle proprie infrastrutture;
- d) realizzazione di reti di teleriscaldamento alimentate prevalentemente con energie rinnovabili;
- e) implementazione di reti intelligenti (smartgrid);
- f) incentivi in ambito di efficienza e di risparmio energetico a favore dei privati, delle aziende e degli enti pubblici;
- g) altri provvedimenti adottati per promuovere un'utilizzazione più parsimoniosa e razionale dell'energia elettrica.<sup>10</sup>

<sup>2</sup>Possono essere riconosciuti anche investimenti già realizzati o in corso d'opera, attivati a bilancio dopo il 1° gennaio 2009, nella misura massima del valore residuo allibrato a bilancio.<sup>11</sup>

<sup>3</sup>I Comuni accantonano e utilizzano i contributi a loro assegnati secondo le modalità contabili stabilite dalla Sezione degli enti locali.

<sup>4</sup>Un anno prima della scadenza del quadriennio, ogni Comune dovrà presentare alla SPAAS un rapporto consuntivo delle attività svolte indicate al cpv. 1 e la pianificazione di quelle future. Sulla base di questi documenti verranno confermati i contributi calcolati in base alla chiave di riparto ai sensi dell'art. 4 cpv. 1.

### Capitolo ottavo **Disposizioni finali**

#### **Disposizioni suppletive**

**Art. 31** <sup>1</sup>Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente regolamento fa stato quanto stabilito nell'ordinanza del DATEC sulla prova del metodo di produzione e dell'origine dell'elettricità e nell'ordinanza federale sull'energia, con particolare riferimento alle norme sull'obbligo di notifica e relativo mancato rispetto.

<sup>2</sup>L'autorità decisionale ha la facoltà di non entrare in materia o di negare il finanziamento postulato in caso di informazioni incomplete o non veritiere fornite dall'istante.

<sup>3</sup>In caso di mancato rispetto di quanto stabilito nel presente regolamento da parte del beneficiario dei finanziamenti, l'autorità decisionale può sospendere ogni versamento e ordinare la restituzione di quanto percepito.

<sup>4</sup>Rimane riservata l'applicazione delle disposizioni penali contemplate dalla legislazione federale.

#### **Norma transitoria**

**Art. 32** Richieste per contributi unici per la costruzione di impianti non ancora allacciati alla rete, ma già in fase di realizzazione, possono essere inoltrate in deroga all'art. 22 cpv. 1 entro e non oltre il 30 giugno 2014.

#### **Entrata in vigore**

**Art. 33** Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° aprile 2014.

---

Pubblicato nel BU **2014**, 211.

<sup>10</sup> Cpv. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 401.

<sup>11</sup> Cpv. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 401.

